

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Maggio 2009]

UNICO 2009: LE SCADENZE PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE



Come di consueto, in vista dell'imminente appuntamento relativo al primo versamento delle imposte sui redditi e degli eventuali contributi risultanti da Unico 2009, lo scrivente ritiene utile ricordare i termini e le caratteristiche principali dell'adempimento.

16/06/2009 - Scadenza ordinaria

Il prossimo **16 giugno 2009** scade il termine entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di Unico 2009: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2008, sia il primo acconto per il periodo d'imposta 2009. Il secondo acconto dovrà essere versato entro il prossimo 30 novembre 2009.

16/07/2009 - Scadenza con maggiorazione

A discrezione del contribuente, il versamento delle imposte può essere effettuato **entro il 16 luglio 2009** con versamento di una **maggiorazione pari allo 0,4%**; tale maggiorazione viene versata sommandola all'importo cui si riferisce.

Possibilità di Rateazione

I versamenti a saldo e quelli in acconto, possono essere **rateizzati**. Come per gli anni passati, il numero

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest'ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%).

La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse dello 0,5% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento. **Nel momento in cui si scrive è allo studio un provvedimento che preveda la riduzione degli interessi di rateizzazione. E' inoltre possibile che venga approvata l'eliminazione della maggiorazione dello 0,4% per i versamenti effettuati entro il 16 luglio.**

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dettagli delle scadenze ad oggi vigenti.

Prospetto delle scadenze relative al caso in cui la prima rata sia versata a partire dal 16 giugno					
NON titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA		RATA	SCADENZA	
I°	16 giugno		I°	16 giugno	
II°	30 giugno		II°	16 luglio	
III°	31 luglio		III°	17 agosto	
IV°	31 agosto		IV°	16 settembre	
V°	30 settembre		V°	16 ottobre	
VI°	2 novembre		VI°	16 novembre	
VII°	30 novembre				

Prospetto delle scadenze relative al caso in cui la prima rata sia versata a partire dal 16 luglio					
NON titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA		RATA	SCADENZA	
I°	16 luglio		I°	16 luglio	
II°	31 luglio		II°	17 agosto	
III°	31 agosto		III°	16 settembre	
IV°	30 settembre		IV°	16 ottobre	

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

V°	2 novembre		V°	16 novembre	
VI°	30 novembre				

Si ricorda che i versamenti delle imposte a debito devono essere effettuati utilizzando l'apposito modello di pagamento F24 indicando i seguenti codici di versamento:

Tipologia versamento	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap saldo	3800	
Irap acconto prima rata	3812	
Irap acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Addizionale Regionale	3801	-
Addizionale Comunale	3844	-
Addizionale Comunale acconto	3843	-

Si ricorda che qualora il contribuente sia titolare di crediti d'imposta o contributivi, potrà utilizzarli in **compensazione**. In questi casi è comunque **necessario presentare il modello F24** di pagamento nel quale verrà data evidenza della compensazione (parziale o totale) delle somme a debito. **L'omessa o tardiva presentazione** di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) **è comunque sanzionabile**.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Da ultimo si ricorda che:

- a) il **limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili** in conto fiscale e/o compensabili è di **516.456,90 euro**, per ciascun anno solare; l'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o, in alternativa, l'eccedenza può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo;
- b) in merito alle modalità di esecuzione della compensazione:
- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di 516.456,90 euro, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
 - è possibile ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
 - gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- c) il contribuente può utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
- in compensazione "orizzontale", ossia compensando crediti e debiti aventi natura diversa;
 - in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta;
 - utilizzando il modello F24;

Società di capitali

A differenza delle persone fisiche e delle società di persone, le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta e, in parte, dipende dalla data di approvazione del bilancio:

- Approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta

In questi casi, il termine per il versamento delle imposte è il giorno 16 del sesto mese successivo

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

alla chiusura del periodo d'imposta; (ad esempio: le società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre 2008, verseranno le imposte entro il 16 giugno 2009).

- Approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta

In questi casi, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione del bilancio (ad esempio: se l'approvazione è intervenuta nel mese di giugno il versamento sarà effettuato entro il 16 luglio).

Anche le società di capitali possono differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, per quanto riguarda le rateizzazioni delle somme dovute e per quanto attiene alle compensazione con altri crediti.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalla persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2009 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA



Facendo seguito alla nostra precedente circolare, si ritiene di dover tornare sul tema del c.d. regime dell'Iva per cassa in quanto, lo scorso 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate, ha emanato la circ. n. 20/E, nella quale sono stati chiariti alcuni aspetti del nuovo sistema di liquidazione dell'Iva.

Prima di passare in rassegna quanto riportato nel citato documento di prassi, si ricorda che il regime in esame è **in vigore per le operazioni effettuate a decorrere dal 28/4/2009**. Si rammentano, inoltre, le principali regole che lo governano; in particolare:

per accedere al nuovo regime, il cedente/prestatore:

- deve operare nell'esercizio d'impresa, arti o professioni;

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

- deve aver conseguito nel 2008 un volume d'affari non superiore a 200.000 euro. In caso di attività iniziata nel 2009, va fatto riferimento al volume d'affari che si presume di conseguire;
- non deve avvalersi di "regimi speciali IVA";
- deve apporre in calce alla fattura la seguente dicitura "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008";

l'acquirente/committente:

- non deve essere un soggetto privato;
- non deve assolvere l'imposta con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).

Di seguito si riporta una sintesi dei chiarimenti forniti nella C.M. n. 20/E del 30/4/2009:

REGIME OPZIONALE PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE	Il sistema dell'iva per cassa è opzionale , può essere scelto di volta in volta per ogni singola operazione e non modifica l'obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie; l'imponibile indicato nelle fatture emesse concorre alla determinazione del volume d'affari.
MONITORAGGIO DEGLI INCASSI	Il cedente o prestatore, in sede di liquidazione periodica, deve calcolare l'imposta addebitata in fattura solo al momento dell'incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione. se la transazione non avviene in contanti ma, per esempio, con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l'imposta diventa esigibile viene desunto dalle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento.
MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI	Il cessionario o committente detrae l'imposta assolta sugli acquisti nel momento in cui paga l'importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall'emissione della fattura, anche in assenza di pagamento. Dovrà annotare la fattura nel registro degli acquisti e sospendere la detrazione dell'imposta fino al momento del pagamento;
LIMITE ANNUALE DEL DIFFERIMENTO	Come noto, l'iva diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato pagato. - se la fattura viene emessa anteriormente alla consegna, spedizione o stipulazione (nel caso di beni immobili), l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato: è quindi da tale data che decorre l'anno di differimento dell'esigibilità;

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

	<ul style="list-style-type: none">- in presenza di “fatture differite” il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita;- il termine dell’anno non si applica se una procedura concorsuale o esecutiva è stata avviata prima del decorso del predetto anno. Si ricorda che tali procedure si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. (ad esempio: per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata del tribunale; l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento);- note di accredito o di addebito: se, nel corso dell’anno, è necessario emettere una nota di variazione in aumento, il termine annuale decorre, anche per l’importo della nota di variazione, dalla data di effettuazione dell’operazione originaria cui la nota si riferisce; se invece occorre emettere variazioni in diminuzione,<ul style="list-style-type: none">- quelle emesse senza alcun limite temporali (ex art. 26, co. 2, DPR n.633/72) non sono influenzate dalla disposizione in esame;- mentre quelle in diminuzione, (ex co. 3, art. 26), devono, in ogni caso, essere effettuate entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria;
OPERAZIONI CON ENTI NON COMMERCIALI	Anche le operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali possono essere sottoposte al nuovo regime; ciò anche se i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale. Allo stesso modo, tali enti, qualora operino nell’esercizio di impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’Iva;
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI	Il nuovo regime può essere applicato anche con riferimento alle operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, quando l’operazione è rilevante in Italia e quindi il cedente/prestatore nazionale è “debitore” dell’imposta.
RIMBORSO DELL’IVA PER I NON RESIDENTI	nel caso in cui l’acquirente-committente sia un soggetto non residente, che intende richiedere il rimborso dell’Iva la cui esigibilità, in base alla relativa fattura, è differita, quest’ultimo è tenuto a dimostrare, tra l’altro, l’avvenuto pagamento del corrispettivo, ovvero il decorso di un anno dell’effettuazione dell’operazione;
SUPERO DELLA SOGLIA DI VOLUME	La facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

D'AFFARI DI 200.000 euro)	<p>200.000 euro di volume d'affari.</p> <p>In caso di erroneo differimento dell'esigibilità dell'imposta, per operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l'operazione si considera effettuata.</p> <p>In mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento (sanz. 30%), eventualmente sanabile con ravvedimento operoso</p>
------------------------------	--

ICI – VERSAMENTO ACCONTO GIUGNO 2009

Il prossimo **16 giugno 2009** scade il termine per il versamento dell'acconto Ici relativo al periodo d'imposta 2009.

Come di consueto, il versamento dell'acconto ICI viene effettuato tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel primo semestre 2009. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2009 in sede di saldo, quando verrà determinata l'imposta effettivamente dovuta per l'intero anno, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

Modalità di versamento

Il pagamento dell'ICI può essere effettuato attraverso il **modello di versamento F24**, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi.

Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento Ici ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale.



CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Esenzione per l'abitazione principale

Si ricorda, che a decorrere dal periodo d'imposta 2008, sono **esenti** da ICI **l'abitazione principale e le relative pertinenze** (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale).

L'esenzione non si applica alle abitazioni:

- di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;
- tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

L'esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:

- le **assimilazioni "obbligatorie"** - quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l'ex casa coniugale per nel caso di separazione – riconoscono il diritto all'esenzione senza necessità di alcuna previsione da parte del Comune;

- le **assimilazioni "facoltative"** - come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il diritto all'esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune.

Variazioni intervenute nel corso del 2009

Sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono, principalmente, le seguenti variazioni:

- Modificazioni relative al bene

nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i **fabbricati**; variazioni di coltura che riguardino i **terreni agricoli**; variazioni di classificazione nel P.R.G. del Comune dell'**area edificabile**;

- Modificazioni relative alla titolarità

cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione,

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto.

DIRITTO CAMERALE 2009

Sono **obbligati** al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2009**, anche se poste in liquidazione. Per le imprese costituite in corso d'anno si rende dovuto l'intero importo che deve essere versato entro 30 giorni dall'iscrizione. Sono altresì obbligate le **imprese** che, pur avendo cessato l'attività, **non** risultano **cancellate** dal Registro delle Imprese.

In particolare, l'obbligo riguarda i seguenti soggetti:

<ul style="list-style-type: none">- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;- Società semplici agricole;- Società cooperative e Consorzi;- Enti economici pubblici e privati;- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;- GEIE (gruppo europeo di interesse economico);	<ul style="list-style-type: none">- Società semplici non agricole;- Società di persone (Snc, Sas);- Società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;- Imprese estere con unità locali in Italia;- Srl (anche unipersonale), Spa e società in accomandita per azioni;- Società consortili a responsabilità limitata per azioni.
---	---

Versamento

Il pagamento del diritto camerale deve avvenire entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte 2009 – quindi ordinariamente **entro il 16 giugno 2009** ovvero entro **il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%** – attraverso il **modello F24** indicando nella sezione **“Ici ed altri tributi locali”**:

- il codice ente (sigla della provincia);
- il codice tributo 3850;



CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

-
- l'anno di riferimento 2009.

Nel caso di **unità locali** ubicate in province diverse, il versamento dovrà essere effettuato distintamente con riferimento a ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.

Importi dovuti per l'anno 2009

L'importo dovuto si determina applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2008, la misura fissa e le aliquote stabilite nella tabella che segue. Il diritto da versare, che deve essere arrotondato all'unità di euro, si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Soggetti iscritti alla sezione ORDINARIA		
Scaglioni di fatturato		Aliquote
oltre Euro	fino ad Euro	
0	100.000	200 euro MISURA FISSA
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un max 40.000 euro)

Note:
Il dato del fatturato da considerare per gli scaglioni va desunto dalla compilazione della dichiarazione Irap.
Si riportano le casistiche più comuni:

- SOCIETÀ DI CAPITALI - Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5;
- BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIARI - Quadro IC Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18;
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Quadro IC Sezione III: Somma dei premi e degli altri proventi tecnici derivanti dalla contabilità;
- SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI - Quadro IP Sezione I: Rigo IP1 depurato dell'adeguamento agli studi di settore;
- SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA CHE HANNO ESERCITATO L'OPZIONE - Quadro IP Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17.

Soggetti iscritti alla sezione SPECIALE	
Imprese	Importo in euro per l'anno 2009
Imprese individuali	88,00
Società semplici agricole	88,00
Società semplici non agricole	144,00
Società tra avvocati	170,00

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Gli importi indicati si riferiscono alla sede principale dell'impresa; se questa ha anche delle unità locali, per ciascuna di questa è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro. Le imprese con sede all'estero, per ogni unità locale sul territorio nazionale devono corrispondere un importo fisso pari a 110. Euro.

Prima di effettuare il versamento di quanto dovuto, è necessario verificare presso la competente CCIAA i rispettivi ammontari stabiliti in quanto gli importi precedentemente indicati possono essere incrementati dalle singole camere di commercio sino ad un massimo del 20%.

In caso di ritardato versamento

Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite **ravvedimento operoso**, versando unitamente al contributo:

- gli **interessi** al tasso legale (attualmente pari al 3%) maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851);

- le **sanzioni ridotte al 2,5%** se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza **ovvero 3%** se avviene oltre i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI - C.M. n.19/E del 21 aprile 2009



Come noto, la Finanziaria 2008 ha modificato in modo rilevante la disciplina relativa al trattamento fiscale degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa ed in particolar modo con riguardo ai soggetti Ires.

Il nuovo regime, che trova applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare dal 2008) introduce una distinzione tra soggetti Irpef, per i quali è fatto salvo il principio del pro rata generale come unico criterio di

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

deducibilità, e **soggetti Ires, per i quali le regole sono state profondamente innovate.**

Per quanto riguarda i **soggetti Ires**, le nuove regole prevedono che gli **interessi passivi netti** (*ossia al netto degli interessi attivi*) **sono deducibili nel limite del 30% del Rol** (differenza delle voci A – B di conto economico, ossia il risultato della gestione caratteristica, aumentato degli ammortamenti e dei canoni di leasing di competenza); Se l'ammontare degli interessi passivi risulta superiore al suddetto limite del 30% del Rol, **la parte eccedente non è deducibile nel periodo d'imposta** ma sarà rinviata al futuro, senza alcun limite temporale (e potrà essere dedotta quando il Rol sarà capiente).

DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP DA IRES ED IRPEF - C.M. n.16/E del 14 aprile 2009



Con la C.M. n. 16/E del 14 aprile u.s., l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alla **parziale deducibilità dell'Irap** dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Deducibilità Irap a regime

Come noto, a partire dal 2008, l'importo deducibile dall'Irpef e dall'Ires è pari al **10% dell'Irap versata** nel periodo stesso (nella fattispecie: a titolo di saldo 2007 e prima e seconda rata d'acconto 2008).

Tuttavia, è necessario verificare che l'ammontare versato a titolo di acconti 2008 sia "*capiente*" rispetto all'imposta dovuta per lo stesso periodo di riferimento (anno 2008) così come evidenziata a conto economico e successivamente calcolata nella dichiarazione Irap; si introduce, così, un sorta di criterio di cassa/competenza.

Infatti, secondo l'Agenzia delle entrate, "*l'Irap versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell'importo deducibile, solo se e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta di riferimento. Invero, tale criterio va integrato per tener conto della circostanza che la quota di acconto versata in eccesso rispetto all'Irap dovuta quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo,*

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

non può essere computata nel calcolo della deduzione, in quanto - non risultando definitivamente dovuta – costituisce credito dell'esercizio medesimo".

Circa il trattamento da riservare al saldo dell'anno precedente occorre osservare che lo stesso va considerato soltanto qualora sia a debito mentre non ha alcuna rilevanza l'eventuale saldo a credito, indipendentemente che sia stato o meno utilizzato in compensazione per versare gli acconti IRAP. L'ammontare degli acconti IRAP sarà comunque considerato, ancorché compensato con i crediti disponibili. Pertanto al fine di determinare correttamente il costo collegato alla parziale deducibilità dell'IRAP è necessario:

- a) individuare l'ammontare versato a titolo di IRAP nel 2008, come risultante dai mod. F24;
- b) determinare l'IRAP dovuta;
- c) determinare nel mod. IRAP 2009 l'ammontare di imposta dovuto. *(Attenzione! Si ricordi che*

l'eventuale saldo a debito non va considerato in quanto avrà rilevanza come importo versato nel 2009. Il saldo a credito invece costituisce, come detto, una rettifica dell'ammontare versato nel 2008);

La somma dei versamenti effettuati, eventualmente rettificati del credito IRAP, moltiplicata per il 10%, costituisce la quota deducibile ai fini IRES/IRPEF.

Da ultimo si ricorda che è **necessario verificare**, sia per l'anno **2007** sia per il **2008**, che fra i costi siano presenti:

- **interessi passivi**, al netto di quelli attivi;
- **spese per il personale dipendente**, al netto delle deduzioni IRAP relative,

in quanto la presenza di tali elementi è **condizione necessaria** per la deduzione parziale dell'IRAP.

DETRAZIONE 55%: APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Con provvedimento del 6 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

comunicazione dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'art. 1, commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007, da utilizzare al fine di poter beneficiare della **detrazione d'imposta del 55%**.

Si ricorda che la comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio ovvero, nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni, nel quale sono state sostenute le spese per interventi non terminati nel periodo stesso. Conseguentemente, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, considerato che le disposizioni in esame trovano applicazione a decorrere dalle spese sostenute dal 2009, le prime comunicazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2010, per i lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010 e per i quali sono state sostenute spese nel 2009.

RIVALUTAZIONE DEI BENI – C.M. n. 22/E del 6 maggio 2009



Con la circolare 6 maggio 2009, n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, contenuta nel Decreto "anticrisi" (D.L. n. 185/2008).

Si riportano, in sintesi, alcune delle precisazioni fornite nella Circolare:

- possono essere rivalutati anche gli **impianti e i macchinari infissi al suolo**, a condizione che i cespiti risultino iscritti nello Stato patrimoniale alla voce B) II. "Immobilizzazioni materiali";

- nel caso di **acquisizione di un diritto reale su un immobile** diverso dalla proprietà, come ad esempio **diritto di superficie**, la rivalutazione potrà essere eseguita a condizione che tale diritto risulti correttamente contabilizzato nella predetta voce di bilancio – B) II – unitamente

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

all'immobile ivi realizzato;

- non si può effettuare la rivalutazione per le **aree qualificate edificabili** dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune entro la data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2008; a meno che alla stessa data la destinazione non sia mutata ad opera dello strumento urbanistico regionale;

- possono essere, invece, rivalutate le **aree edificate**, ossia quelle occupate da costruzione o che vi costituiscono pertinenza; al riguardo, si ricorda che **l'area è considerata edificata** se nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 esiste un edificio "*significativo*" dal punto di vista urbanistico, ossia un edificio nel quale è stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità ed è stata completata la copertura a norma dell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile;

- ai fini della rivalutazione, le aree edificate vanno comprese nella categoria omogenea degli immobili non ammortizzabili, mentre il fabbricato, se strumentale, deve essere compreso nella diversa categoria degli immobili ammortizzabili. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'area dà luogo a una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato, il contribuente potrà decidere di rivalutare la sola area ovvero il solo fabbricato;

- in caso di opzione per la rivalutazione con effetti anche ai fini fiscali, l'appartenenza dell'immobile alla categoria di quelli ammortizzabili o a quella dei non ammortizzabili deve essere verificata sulla base della qualificazione fiscale del bene;

- la rivalutazione può essere effettuata anche da parte delle persone fisiche esercenti attività di impresa che rientrano nel regime dei **contribuenti minimi**.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO MARZO 2009 (Istat, Comunicato, del 16/04/09)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,0%.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 25/05/2009

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.